



TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA

Il Giudice dell'Esecuzione,

visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9,

visto il Decreto Legge dell'8 marzo 2020, n. 11,

considerato che le disposizioni limitative degli spostamenti delle persone introdotte dai recenti provvedimenti normativi di urgenza non consentono agli eventuali interessati il conseguimento di una informazione diretta relativamente ai beni posti in vendita né la partecipazione alle procedure competitive;

d'intesa con il Presidente del Tribunale,

DISPONE

la sospensione di tutte le operazioni di vendita delle procedure esecutive immobiliari.

Ove sia stata prestata cauzione, il Professionista delegato è autorizzato alla relativa restituzione.

Si comunichi, a cura della Cancelleria, ai Professionisti delegati, all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e se ne curi l'inserimento sul sito *internet* del Tribunale.

Gorizia, 12 marzo 2020.

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Alessandro Longobardi

Tramesso alla Cancelleria

12 MAR. 2020

Dott. Mario [illegible]
[illegible]